



Coordinamento-Settore
Università Ricerca AFAM

Al sub commissario ISPESL
Dr. Sacerdote –
Via Urbana 167 - ROMA

Roma, 09.05.2008
Prot. 96.08

Oggetto: Vostra nota del 26/4/2008 prot. AOO11-0002498/08

La scrivente O.S. ha preso visione della nota di cui all'oggetto. Nel merito la UILPA-URAFAM allega 2 sentenze del TAR del Veneto, che affermano esattamente il contrario di quanto asserito nella VS nota, e cioè che: “ (...omissis...) **la controversia in oggetto non concerne procedimenti concorsuali, ma attiene a modifiche oggettive del rapporto di lavoro già intercorso, in tal modo rientrando nell'ambito di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ...** (...omissis...)”

E ancora : “ (...omissis...) **il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario ai sensi delle richiamate disposizioni normative, infatti, non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, ragion per cui le relative controversie non sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, IV comma del DLgs n. 165/01, bensì a quella ordinaria...** (...omissis...)”

Sappiamo bene che le sentenze fanno giurisprudenza; queste ultime, formulate dal TAR del Veneto, sono autorevoli almeno quanto i *pareri* della Funzione Pubblica.

Inoltre al CNR, con nota UPPA 25/08 che pure si allega in copia, si afferma che:
“ (...omissis...) **l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con altra o medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. In quest'ultimo caso nessuna delle due parti è tenuta a prestare o liquidare il preavviso** (...omissis...)”

Pertanto l'alternativa alle dimissioni può essere quella della risoluzione consensuale, che pure questa O.S. non ritiene necessaria. Riteniamo però che essa elimini almeno il problema delle complicate procedure e delle altrettanto lunghe pratiche di dimissione, regolate, com'è noto, dalla normativa vigente ma anche dagli atti (circolari) del Ministero del lavoro, che si allegano alla presente, e che naturalmente si applicano anche ai dipendenti pubblici.

Sulla base delle considerazioni suesposte, questa O.S. mantiene la diffida a suo tempo formulata.

UILPA-UR AFAM
Alberto Civica